



**Allegato 10.O**  
***Checklist per l'audit delle operazioni - Aiuti di Stato***

Versione 2 - 2026

## CHECKLIST AIUTI DI STATO

FASE	Punto di controllo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazioni
<b>A</b>	<b>Verifica dell'esistenza di un aiuto di Stato</b>					La presente Checklist costituisce un'integrazione alla Checklist principale sull'operazione oggetto di audit, cui si rinvia per l'analisi degli altri aspetti relativi alla corretta selezione ed esecuzione dell'operazione e per le conclusioni complessive dell'audit (cfr. Checklist per l'audit delle operazioni consistenti in Aiuti di Stato / appalti / Erogazione di finanziamenti / ecc.).
1	Il controllore ha rivisto se l'Autorità di Gestione ha esaminato l'operazione ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato?					
2	In caso l'AdG abbia considerato che l'operazione non include elementi di aiuto di Stato, ha conservato nel fascicolo una relativa e specifica motivazione?					
3	È stata compilata la "Griglia Aiuti di Stato", o "Griglia Analitica per le Infrastrutture" quale strumento che consente all'AdG di definire la presenza o l'assenza di elementi di aiuto nell'operazione in esame?					La compilazione è prevista in caso di finanziamento di progetti di "infrastrutture" per verificare la presenza o assenza di elementi di aiuto (cfr. Nota CE-DG Competition del 15/09/2015 e del 16/11/2016).
4	Ad esito della compilazione della griglia di cui sopra, l'operazione si configura quale aiuto di Stato?					cfr. supra Se dalla corretta compilazione della "Griglia Analitica per le Infrastrutture" risulta che il progetto in esame non comporta elementi di Aiuti di Stato ai sensi dell'art.107 del TFUE, la presente Checklist non è pertinente l'operazione in esame.
5	L'operazione consiste in un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ovvero:	art. 107 TFUE: "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ..."				Se almeno una delle risposte al quesito 5 è No, la presente Checklist non è pertinente l'operazione in esame. Se tutte le risposte al quesito 5 sono Sì, ovvero l'operazione consiste in un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, rispondere al quesito che segue e passare ai Titoli successivi.
5.1	Il Beneficiario dell'aiuto è un "impresa"?	Cfr. Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) - Punto 2 Cfr. a esempio Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (CGUE) del 12/9/2000, Pavlov e altri, Cause riunite da C-180/98 a C-184/98: "qualsiasi Ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento".				I quesiti nella presente checklist che fanno riferimento all'impresa quale beneficiario dell'aiuto andranno esaminati in relazione all'impresa che riceve l'aiuto anche in caso, ex art. 2, punto 9, lettera d) del Reg. (UE)N. 2021/1060, lo Stato membro abbia deciso nel caso di aiuti "de minimis" di considerare l'organismo che concede l'aiuto quale "Beneficiario" ai fini della disciplina sui Fondi strutturali.
5.2	l'operazione include la concessione di un vantaggio direttamente o indirettamente mediante risorse statali?	Cfr. Comunicazione CE 2016/C 262/01 - Punto 3.2 Cfr. a esempio Sentenza della CGUE del 16/5/2002, Francia/Commissione (Stardust), C-482/99: "la concessione di un vantaggio direttamente o indirettamente mediante risorse statali e l'imputabilità di queste misure allo Stato sono due condizioni cumulative separate per la sussistenza degli Aiuti di Stato".				
5.3	il supporto concesso all'operazione è imputabile allo Stato?	Cfr. Comunicazione CE 2016/C 262/01 - Punto 3.1 Cfr. a esempio Sentenza della CGUE del 16/5/2002, Francia/Commissione (Stardust), C-482/99 I Servizi di audit della Commissione Europea (CE), nella relativa Checklist sugli Aiuti di Stato ("la Checklist CE") precisano che una misura è "imputabile" allo Stato se Autorità Pubbliche concedono il supporto o se designano organismi pubblici o privati per gestire misure di supporto, come è generalmente il caso per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE).				
5.4	il Beneficiario dell'aiuto riceve un "vantaggio economico"? (cfr. Nota 1)	Cfr. Comunicazione CE 2016/C 262/01 - Punto 4 Ai sensi dell'art. 107 TFUE, comma 1, un vantaggio è un beneficio economico che un'impresa non potrebbe ricevere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento dello Stato.				Cfr anche il "criterio dell'operatore in un'economia di mercato", punto 4.2 della Comunicazione della CE sulla Nozione di Aiuto (2016/C 262/01).
5.5	il supporto concesso all'operazione è selettivo?	Cfr. Comunicazione CE 2016/C 262/01 - Punto 5 Per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 107 TFUE, comma 1, una misura di Stato deve favorire «talune imprese o talune produzioni». Ne consegue che non tutte le misure che favoriscono operatori economici rientrano nella nozione di aiuto, ma soltanto quelle che concedono un vantaggio in maniera selettiva a determinate imprese o categorie di imprese o a determinati settori economici. La Checklist CE precisa che misure generali che siano effettivamente aperte a tutte le imprese alle stesse condizioni non sono selettive; tipicamente, il supporto dei Fondi SIE è selettivo.				

5.6	si rileva una potenziale distorsione della concorrenza?	Cfr. Comunicazione CE 2016/C 262/01 - Punto 6 Gli aiuti pubblici alle imprese costituiscono Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, TFUE qualora «favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» e solamente «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri». Si tratta di due elementi distinti e necessari della nozione di aiuto. La Checklist CE precisa che si rileva una potenziale distorsione se il supporto può migliorare la posizione concorrenziale del relativo destinatario; tale caratteristica può essere assente in caso di monopoli legali; anche gli aiuti c.d. "De minimis" non qualificano quali "Aiuti di Stato" e devono rispettare la pertinente specifica disciplina.				
5.7	si rileva un effetto sugli scambi tra Stati Membri?	Cfr. con 5.6 La Checklist CE precisa che un effetto sugli scambi tra Stati membri può essere generalmente presunto quando tutti gli altri criteri sopra indicati sono presenti; in casi eccezionali, tale effetto può mancare per finanziamenti di attività esclusivamente locali.				
6	È stato adottato un atto dell'amministrazione (diverso dal programma) che costituisca la base giuridica dell'aiuto? (es. Deliberazione di Giunta Regionale, Determinazione Dirigenziale)					
7	<b>Conclusione:</b> l'Autorità di Gestione ha correttamente inquadrato l'operazione ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato in relazione ai punti che precedono?					
<b>B</b>	<b>Aiuti Notificati alla Commissione europea ex art. 108, par.3 tfue</b>					
0	Individuare e ottenere copia della decisione di approvazione dell'aiuto o del regime di aiuti di cui trattasi.					
1	L'AdG ha dato esecuzione all'aiuto soggetto a notifica solo successivamente all'adozione da parte della Commissione europea di una decisione di autorizzazione dell'aiuto (positiva, o condizionata)? (Verificare la data della decisione e la data di attuazione dell'aiuto)	art. 3 e 9 Reg. 1589/2015				
2	L'Avviso/il regime di aiuto fa riferimento alla pertinente decisione CE?					
3	L'operazione è stata attuata nel rispetto della pertinente decisione CE?					Rientra nella competenza dell'Autorità di Audit integrare il presente Titolo con punti di controllo volti a verificare che l'aiuto (o il regime di aiuti) sia/stato attuato in piena conformità con la decisione di approvazione da parte della Commissione europea. Si raccomanda di individuare e verificare tutte le specifiche condizioni poste dalla Decisione di approvazione della CE, con particolare attenzione a: settori, ambiti o criteri di esclusione, dimensione e tipologia dei beneficiari ammissibili, tipologia di spese e voci di costo ammissibili, intensità di aiuto ammesse, effetto incentivante, cumulo degli aiuti, dotazione finanziaria massima della misura, durata e obblighi di monitoraggio e reporting.
4	In caso la Commissione europea abbia adottato una decisione condizionale in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, tali condizioni sono state rispettate? (Si noti che la Commissione europea può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa.)	art. 9 Reg. 1589/2015				Rientra nella competenza di Autorità di Audit integrare la presente Sezione con punti di controllo volti a verificare che, in caso di Decisione condizionale, anche le specifiche condizioni fissate dalla Commissione Europea siano state rispettate
5	Se sussistono decisioni successive della Commissione europea per la sospensione dell'erogazione di ogni aiuto concesso o per il recupero a titolo provvisorio degli aiuti concessi illegalmente, fino a che non si accerti la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno («ingiunzione di recupero»), tali decisioni sono state rispettate?	art. 13 Reg. 1589/2015				
6	Ove sia stato corrisposto un aiuto di emergenza al Beneficiario, la Commissione europea ha autorizzato tale aiuto?	vedi sopra				
7	In caso di recupero dell'aiuto, tale recupero è stato effettuato tempestivamente, integralmente e con inclusione degli interessi, calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione europea? (Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.)	art. 16 Reg. 1589/2015				
8	Si tratta di un "aiuto esistente"? (Verificare se la Commissione abbia avviato una procedura di revisione, in collaborazione con lo Stato membro (AdG), del regime di aiuti esistente a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE.)	art. 21 Reg. 1589/2015				
9	Qualora la Commissione europea abbia concluso che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato interno ed emesso una Raccomandazione al riguardo, lo Stato membro (AdG) ha attuato le relative misure?	art. 23 Reg. 1589/2015				

10	Qualora la Commissione europea abbia avviato un procedimento di indagine formale, lo Stato membro (AdG) ha attuato le relative decisioni della CE?	artt. 4, 6, 9, 10 e 11 Reg. 1589/2015				
11	Qualora la Commissione europea abbia emesso una Raccomandazione a seguito della mancata presentazione della Relazione annuale sul regime di aiuti esistente ex art. 26, Reg. (UE) n. 1589/2015, lo Stato membro (AdG) ha attuato le relative misure?	art. 22 Reg. 1589/2015				
12	Le informazioni sull'aiuto in questione sono state inserite sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato RNA), con l'acquisizione delle relative visure e codici CAR, COR ed eventualmente COVAR??	art. 52 Legge n. 234/2012, modif. Legge n. 115/2015, relativo Regolamento ex Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 115/2017 e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico - DG Incentivi alle imprese del 28/7/2017				
13	Conclusioni: le disposizioni della decisione di autorizzazione della CE sono state rispettate per l'operazione in esame e si può concludere che gli aiuti sono stati concessi nel pieno rispetto di tale decisione?					
<b>C</b>	<b>De minimis - Aiuti "de minimis" c.d. generalisti</b>					
1	L'operazione in questione rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 oppure del Reg. (UE) 2023/2831?	art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del Reg. (UE) 2023/2831 art. 1				Il Regolamento de minimis di riferimento deve essere individuato in base alla data di adozione del regime in de minimis di cui trattasi.
2	È stato adottato un atto dell'amministrazione (diverso dal programma) che costituisca la base giuridica dell'aiuto? (es. Deliberazione di Giunta Regionale, Determinazione Dirigenziale)					
2	Verificare che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione dei Regolamenti "de minimis" non abbiano beneficiato degli aiuti «de minimis» concessi a norma dei suddetti regolamenti.	art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013. del Reg. (UE) n. 2023/2831 art. 1				Descrivere e documentare la verifica svolta dall'AdG.
2.1	Verificare la dimensione del beneficiario (GPMI) rispetto ad eventuali limitazioni poste dalla misura di aiuto oggetto di controllo, nonché il suo status di impresa autonoma, collegata o associata ammessa dall'aiuto di Stato oggetto di controllo.	Raccomandazione 2003/361/CE; Decreto Ministeriale 18.04.2005				La verifica di congruità delle informazioni riportate dal beneficiario nell'autodichiarazione deve avvenire rispetto alle informazioni restituite dalle banche dati RNA, ARACHNE e PIAF. Descrivere e documentare la verifica svolta dall'AdG.
3	L'importo complessivo dell'aiuto «de minimis» concesso ad un'impresa unica è contenuto nel limite massimo previsto dai regolamenti "de minimis" di riferimento? (Si tenga presente che il limite deve essere calcolato a livello di impresa unica.)	art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013. del Reg. (UE) n. 2023/2831 art. 3				Ex art. 2, Reg. (UE) n. 1407/2014 e del Reg. (UE) n. 2023/2831, si intende «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.  Dal 2020, il Registro Nazionale Aiuti (RNA) consente la verifica ex ante del massimale dell'aiuto sul 100% dei Beneficiari dell'aiuto senza autocertificazione (cfr art 14.6 DM 115/2017).
4	In caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, l'aiuto è stato utilizzato per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada? (In caso di risposta affermativa l'aiuto non è consentito ai fini del Reg. (UE) n. 1407/2013.)	vedi sopra				
5	Se l'aiuto è stato concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde al corretto Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)?	art. 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013 art. 4 del Reg. (UE) n. 2023/2831				Ottenere il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda e verificarne la correttezza.
6	Se l'aiuto è erogabile in più quote, è stato correttamente attualizzato al valore al momento della concessione?	vedi sopra				
7	In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, l'AdG ha tenuto conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione? (Si noti che gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.)	vedi sopra				

8	In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'AdG ha verificato il ricorrere di una delle seguenti alternative casistiche: - l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è stato assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis»; - l'aiuto «de minimis» è stato ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione, qualora non sia possibile effettuare una specifica attribuzione dell'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione?	vedi sopra				
9	È possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»)?	art. 4, (1) del Reg. (UE) n. 1407/2013. art. 4, (1) del Reg. (UE) n. 2023/2831				
9.1	L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi?	art. 4, (2) del Reg. (UE) n. 1407/2013. art. 4,(2) del Reg. (UE) n. 2023/2831				
9.2	In caso di aiuti sotto forma di strumenti di ingegneria finanziaria è stata verificata la trasparenza?	art. 4, da comma 3 a comma 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013. art. 4, da comma 3 a comma 7 del Reg. (UE) n. 2023/2831				
9.3	In caso di altri strumenti è previsto un limite finalizzato a far sì che non sia superato il massimale di aiuto concedibile?	art. 4, (7) del Reg. (UE) n. 1407/2013. art. 4, (8) del Reg. (UE) n. 2023/2831				
10	È stata rispettata la regola sul cumulo degli aiuti, in conformità a quanto previsto dalle pertinenti disposizioni dei regolamenti e dalla base giuridica o dall'avviso del regime di aiuti cui trattasi?	art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013 art. 5 del Reg. (UE) n. 2023/2831				
11	La durata del regime di aiuti in questione termina entro il periodo di applicazione del regolamento di riferimento? Gli aiuti individuali di cui al regime di cui sopra o l'aiuto ad hoc sono concessi entro il periodo di validità del regolamento di riferimento o al massimo entro il successivo periodo transitorio?	art. 8 del Reg. (UE) n. 1407/2013 art. 8 del Reg. (UE) n. 2023/2831				
12	Le informazioni sull'aiuto in questione sono state inserite sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato con l'acquisizione delle relative visure e codici CAR, COR ed eventualmente COVAR?	art. 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013 art. 52 Legge n. 234/2012, modif. Legge n. 115/2015, relativo Regolamento ex Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 115/2017 e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico - DG Incentivi alle imprese del 28/7/2017				
13	<b>Conclusioni:</b> le disposizioni della normativa in materia di aiuti "de minimis" sono state rispettate per l'operazione in esame e si può concludere che gli aiuti sono stati concessi ed erogati nel pieno rispetto di tale normativa?					
<b>D</b>	<b>De minimis SIEG . C.d "aiuti de minimis" per operazioni consistenti in un Servizio di Interesse Economico Generale</b>					
0	L'operazione in questione rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 360/2012? oppure del Reg. (UE) 2023/2832?	art. 1 del Reg. (UE) N. 360/2012 art. 1 del Reg.(UE) 2023/2832				Il Regolamento de minimis di riferimento deve essere individuato in base alla data di adozione del regime in de minimis di cui trattasi.
1	È stato adottato un atto dell'amministrazione (diverso dal programma) che costituisca la base giuridica dell'aiuto? (es. Deliberazione di Giunta Regionale, Determinazione Dirigenziale)					
2	L'operazione è stata affidata all'impresa che svolge un Servizio di Interesse Economico Generale attraverso un atto formale che includa:	art. 4, Decisione C(2011)9380				
2.1	l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;	art. 4, lettera a) Decisione C(2011)9380				
2.2	l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;	art. 4, lettera b) Decisione C(2011)9380				
2.3	la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente conferiti all'impresa dall'autorità che assegna l'incarico;	art. 4, lettera c) Decisione C(2011)9380				
2.4	la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;	art. 4, lettera d) Decisione C(2011)9380				
2.5	le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensozioni?	art. 4, lettera e) Decisione C(2011)9380				
2.6	il riferimento alla Decisione	art. 4, lettera f) Decisione C(2011)9380				
3	Verificare che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione dei Regolamenti "de minimis" non abbiano beneficiato degli aiuti «de minimis» concessi a norma dei suddetti regolamenti.	art. 1 del Reg. (UE) n. 360/2012 e 3 del Reg. (UE) 2023/2832				
4	L'importo complessivo dell'aiuto «de minimis» concesso ad un'impresa unica che fornisce servizi di Interesse Economico Generale è contenuto nel limite massimo e alle condizioni previsti dai rispettivi regolamenti di applicazione?	art. 2 del Reg. (UE) n. 360/2012 art. 2 e 3 del Reg. (UE) 2023/2832				Descrivere e documentare inoltre la verifica svolta dall'AdG.
4.1	Verificare la dimensione del beneficiario (GPMI) rispetto ad eventuali limitazioni poste dalla misura di aiuto oggetto di controllo, nonché il suo status di impresa autonoma, collegata o associata ammessa dall'aiuto di Stato oggetto di controllo.	Raccomandazione 2003/361/CE; Decreto Ministeriale 18.04.2005				La verifica di congruità delle informazioni riportate dal beneficiario nell'autodichiarazione deve avvenire rispetto alle informazioni restituite dalle banche dati RNA; ARACHNE e PIAF. Descrivere e documentare la verifica svolta dall'AdG.

5	Se l'aiuto è stato concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde al corretto Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)?	vedi sopra				La verifica deve essere eseguita per impresa unica. Ex art. 2, Reg. (UE) n. 1407/2014 e del Reg. (UE) n. 2023/2831, si intende «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
6	Se l'aiuto è erogabile in più quote, è stato correttamente attualizzato al valore al momento della concessione?	vedi sopra				Ottenere il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda e verificarne la correttezza.
7	L'aiuto concesso è un "aiuto trasparente" ovvero un aiuto per il quale sia possibile calcolare con precisione l'Equivalente Sovvenzione Lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una analisi del rischio? (cfr. Nota 2)	art. 2 del Reg. (UE) n. 360/2012 art. 4 del Reg. (UE) 2023/2832				La verifica deve essere eseguita per impresa unica. Ex art. 2, Reg. (UE) n. 1407/2014 e del Reg. (UE) n. 2023/2831, si intende «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica."
8	E' stata rispettata la regola sul cumulo degli aiuti prevista dai rispettivi regolamenti e dalla base giuridica o dall'avviso del regime di aiuti cui trattasi?	art. 2 del Reg. (UE) n. 360/2012 art. 5 del Reg. (UE) 2023/2832				
9	Il presente aiuto "de minimis" è stato cumulato con altre compensazioni per lo stesso SIEG?	art. 2, (8) del Reg. (UE) n. 360/2012 art. 5 (2) del Reg. (UE) 2023/2832				
10	La durata del regime di aiuti in questione termina entro il periodo di applicazione del regolamento di riferimento? Gli aiuti individuali di cui al regime di cui sopra o l'aiuto ad hoc sono concessi entro il periodo di validità del regolamento di riferimento o al massimo entro il successivo periodo transitorio?	art. 5 del Reg. (UE) n. 360/2012 art. 8 del Reg. (UE) 2023/2832				
11	Le informazioni sull'aiuto in questione sono state inserite sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato con l'acquisizione delle relative visure e codici CAR, COR ed eventualmente COVAR?	art. 3 del Reg. (UE) n. 360/2012 art. 52 Legge n. 234/2012, modif. Legge n. 115/2015, relativo Regolamento ex Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 115/2017 e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico - DG Incentivi alle imprese del 28/7/2017				
12	Conclusione: le disposizioni della normativa in materia di aiuti "de minimis" SIEG sono state rispettate per l'operazione in esame e si può concludere che gli aiuti sono stati concessi ed erogati nel pieno rispetto di tale normativa?					
E	<b>Aiuti in esenzione dall'obbligo di notifica alla CE - Esenzioni per categoria generali - Punti di controllo disposizioni comuni</b>					
						Aiuti esclusi dall'applicazione del Regolamento di esenzione per categoria: - agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), ad eccezione di:

0	L'aiuto rientra nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014? (cfr. Nota 1)	art. 1 par. 3 del Reg. (UE) n. 651/2014				<p>— aiuti alla formazione;                  — aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti;                  — aiuti nel settore della ricerca e dello sviluppo;                  — aiuti all'innovazione a favore delle PMI;                  — aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e lavoratori con disabilità;                  — aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche;                  — regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;                  — aiuti a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»);                  — aiuti a progetti di cooperazione territoriale europea;                  — a partire dal 1 o luglio 2023, aiuti sotto forma di riduzioni da tasse ambientali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio ( 1 );                  — aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, ad eccezione delle operazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione ( 2 );                  — aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater;                  — aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies;                  b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e lavoratori con disabilità, degli aiuti a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), degli aiuti a progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, degli aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater e degli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies; c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:                  i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;                  ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;                  d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio ( 1 );                  e) alle categorie di aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 13.                  Descrivere e documentare inoltre la verifica svolta dall'AdG.</p>
1	È stato adottato un atto dell'amministrazione (diverso dal programma) che costituisca la base giuridica dell'aiuto? (es. Deliberazione di Giunta Regionale, Determinazione Dirigenziale)					
2	Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma del Reg. (UE) n. 651/2014, opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento 651/2014, verificare che le attività esercitate nei settori esclusi non abbiano beneficiato degli aiuti concessi a norma del Reg. (UE) n. 651/2014.	art. 1 par. 3 del Reg. (UE) n. 651/2014				<p>[Segue]                  a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali e dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 ter della sezione 2 bis, e alla sezione 16 del capo III;                  b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);                  c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 ter, degli aiuti a favore delle PMI a norma dell'articolo 56 septies e degli aiuti a favore degli intermediari finanziari di cui agli articoli 16, 21, 22 e 39 e alla sezione 16 del capo III, purché alle imprese in difficoltà non sia riservato un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. Tuttavia, il presente regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1 o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.</p>
3	Il Beneficiario figura tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla CE, dallo Stato italiano o dalla Regione (c.d. clausola Deggendorf)?	art. 1 par. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014				
4	In caso il Beneficiario risulti destinatario di provvedimenti di revoca/ricieste di restituzione di agevolazioni pubbliche (ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte del Beneficiario stesso), è avvenuta la restituzione dei relativi importi?					
5	Il Beneficiario ha dichiarato di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014? (cfr. Nota 5) (L'AdA deve ottenere delle evidenze relative ai controlli svolti dall' AdG/OI su tale aspetto ed una congrua documentazione a supporto degli stessi (visure, statuti, atti costitutivi, bilanci d'esercizio degli ultimi tre anni, ecc..))	art. 2, comma 18, del Reg. (UE) n. 651/2014 e art. 1, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 651/2014				<p>Come specificato nel paragrafo 18 dell'art. 2 del Reg. 651/2014, si definisce una «impresa in difficoltà» un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:                  a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;                  b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;                  c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;                  d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;                  e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:                  1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e                  2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.                  Eccezioni: regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, regimi di aiuti all'avviamento, regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, regimi di aiuti di cui all'articolo 19 ter, aiuti a favore delle PMI a norma dell'articolo 56 septies e aiuti a favore degli intermediari finanziari di cui agli articoli 16, 21, 22 e 39 e alla sezione 16 del capo III, purché alle imprese in difficoltà non sia riservato un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. Tuttavia, il GBER si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1 o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021                  Il campo di applicazione del Regolamento "De minimis", n. 1407/2013, non pone limiti alle "impresa in difficoltà". Pertanto tale status non va verificato in caso di sovvenzioni concesse in de minimis. Tuttavia, in caso di prestiti e garanzie andranno rispettate le specifiche condizioni previste all'articolo 4 "calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo" del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Si rimanda al Capitolo De minimis.</p>

5.1	Verificare la dimensione del beneficiario (GPM) rispetto alla disposizione del Regolamento (UE) 651/2014 utilizzata per l'esenzione dell'aiuto oggetto di controllo, nonché il suo status di impresa autonoma, collegata o associata ammessa dall'aiuto di Stato oggetto di controllo.	Raccomandazione 2003/361/CE; Decreto Ministeriale 18.04.2005				La verifica di congruità delle informazioni riportate dal beneficiario nell'autodichiarazione deve avvenire rispetto alle informazioni restituite dalle banche dati RNA, ARACHNE e PIAF. Descrivere e documentare la verifica svolta dall'AdG.
6	La dotazione annuale media dei regimi di aiuto di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2 (ad eccezione degli articoli 19 quater e 19 quinquies), 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del Reg. (UE) n. 651/2014 è inferiore a 150 milioni di euro, a decorrere da 6 mesi dalla loro entrata in vigore?	art. 1 par. 2 a) Reg. (UE) n. 651/2014				In caso affermativo il regime è compatibile. In caso negativo, passare alla domanda successiva. Si evidenzia che la previsione della "macrosoglia" non si applica a tutte le tipologie di aiuti, ad esempio non si applica agli aiuti alla formazione e a quelli per l'assunzione di svantaggiati e disabili.
7	In caso non sia rispettata la condizione di cui al punto precedente:	vedi sopra				
7.1	L'AdG ha predisposto e notificato alla Commissione un piano di valutazione entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime di aiuto?					L'invio deve avvenire attraverso il sistema SANI2, secondo lo schema predisposto dalla CE.
7.2	La CE ha adottato la decisione di autorizzazione del regime a seguito della notifica del relativo piano di valutazione?					Se la risposta è negativa, il regime non può/poteva avere durata superiore a 6 mesi pena la sua incompatibilità. In caso di assenza di decisione della CE, verificare se il bando/avviso/regolamento subordina l'ammissibilità e la concessione dell'aiuto all'avvenuta decisione positiva da parte della Commissione Europea.
8	È escluso che la concessione dell'aiuto sia subordinata all'obbligo per il Beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato? (È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto.)	art. 1 par. 5 a) del Reg. (UE) n. 651/2014				In caso tale obbligo sussista, il regime/l'aiuto non sono compatibili con il Reg. di esenzione.
9	È escluso che la concessione dell'aiuto sia subordinata all'obbligo per il Beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali?	art. 1 par. 5 b) del Reg. (UE) n. 651/2014				In caso tale obbligo sussista, il regime/l'aiuto non sono compatibili con il Reg. di esenzione.
10	Sono escluse limitazioni alla possibilità per i Beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione?	art. 1 par. 5 c) del Reg. (UE) n. 651/2014				In caso tale limitazione sussista, non può applicarsi il Regolamento di esenzione
11	L'aiuto è contenuto nei limiti delle soglie previste dal Reg. (UE) n. 651/2014, art. 4? (cfr. Nota 2)	art. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014, modif. Reg. (UE) 1084/2017				Art. 4, Reg. (UE) n. 651/2014 - Soglie di notifica (DA VERIFICARE CON RIFERIMENTO ALLA VERSIONE DEL GBER IN VIGORE AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DEL REGIME DI CUI TRATTASI): — nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 10 %: 8,25 milioni di EUR; — nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 15 %: 12,38 milioni di EUR; — nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 20 %: 16,5 milioni di EUR; — nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 25 %: 20,63 milioni di EUR; — nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 30 %: 24,75 milioni di EUR; — nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 35 %: 28,88 milioni di EUR; — nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 40 %: 33 milioni di EUR; — nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 50 %: 41,25 milioni di EUR; — nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 60 %: 49,5 milioni di EUR; — nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 70 %: 57,75 milioni di EUR; b) aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 22 milioni di EUR, come previsto all'articolo 16, paragrafo 3; c) aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 8,25 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento; d) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2,2 milioni di EUR per impresa e per progetto; e) aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2,2 milioni di EUR per impresa e per anno; e bis) aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater: 200 000 EUR per beneficiario e per anno civile. Per le microimprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, tale limite è di 30 000 EUR per beneficiario per anno civile; e ter) aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies: 2 milioni di EUR per beneficiario e per anno civile. Per le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, tale limite è di 250 000 EUR per beneficiario per anno civile e per le PMI attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura è di 300 000 EUR per beneficiario per anno civile. Gli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sono subordinati alla condizione che non siano trasferiti, parzialmente o interamente, a produttori primari; SEGUE f) aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea: aiuti ai sensi dell'articolo 20: 2,2 milioni di EUR per impresa e per progetto; aiuti ai sensi dell'articolo 20 bis: gli importi di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, per impresa e per progetto; g) aiuti al finanziamento del rischio: 16,5 milioni di EUR per impresa ammissibile, come previsto all'articolo 21, paragrafo 8, e all'articolo 21 bis, paragrafo 2; h) aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4, 5 e 7; i) aiuti alla ricerca e sviluppo: i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 55 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale; ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 35 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinateiii) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 25 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale; iv) se il progetto è un progetto Eureka, è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato oppure soddisfa le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, lettera d), gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati; v) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50 %; vi) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 8,25 milioni di EUR per studio; vii) aiuti alle PMI a favore di progetti di ricerca e sviluppo che sono stati insigniti di un marchio di eccellenza e attuati a norma dell'articolo 25 bis: l'importo di cui all'articolo 25 bis; viii) aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'ambito della «verifica concettuale» (proof of concept) del CER realizzate a norma dell'articolo 25 ter: gli importi di cui all'articolo 25 ter; ix) aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati, attuati a norma dell'articolo 25 quater: gli importi di cui all'articolo 25 quater; x) aiuti a favore delle azioni di Teaming: gli importi di cui all'articolo 25 quinquies; xi) aiuti connessi al cofinanziamento di progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa a norma dell'articolo 25 sexies: 80 milioni di EUR per impresa e per progetto;

	<p>SEGUE</p> <p>j) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 35 milioni di EUR per infrastruttura;  j bis) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione: 25 milioni di EUR per infrastruttura;  k) aiuti ai poli di innovazione: 10 milioni di EUR per polo;  l) aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 10 milioni di EUR per impresa e per progetto; m) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 12,5 milioni di EUR per impresa e per progetto;  n) aiuti alla formazione: 3 milioni di EUR per progetto di formazione;  o) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5,5 milioni di EUR per impresa e per anno;  p) aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 11 milioni di EUR per impresa e per anno;  q) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 11 milioni di EUR per impresa e per anno;  r) aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5,5 milioni di EUR per impresa e per anno;  s) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, salvo diversa indicazione: 30 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;  s bis) aiuti alle infrastrutture dedicate e allo stoccaggio di cui all'articolo 36, paragrafo 4: 25 milioni di EUR per progetto;  s ter) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica o di rifornimento di cui all'articolo 36 bis, paragrafi 1 e 2: 30 milioni di EUR per impresa per progetto e, nel caso di regimi, una dotazione media annua di 300 milioni di EUR;  s quater) aiuti agli investimenti per il miglioramento combinato delle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici di cui all'articolo 38 bis, paragrafo 7, e all'articolo 39, paragrafo 2 bis): 30 milioni di EUR per impresa per progetto;  s quinquies) aiuti per agevolare i contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 38 ter): 30 milioni di EUR di finanziamenti totali nominali in essere per beneficiario;  s sexies) aiuti agli investimenti per progetti per l'efficienza energetica degli edifici sotto forma di strumenti finanziari: gli importi stabiliti nell'articolo 39, paragrafo 5;  s septies) aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi ambientali di cui all'articolo 44 bis): 50 milioni di EUR per regime e per anno;  v) aiuti al funzionamento per la promozione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 42, e aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno da fonti rinnovabili in piccoli progetti e delle comunità di energia rinnovabile, di cui all'articolo 43: 30 milioni di EUR per impresa per progetto; la somma dei bilanci di tutti i regimi di cui all'articolo 42 e la somma dei bilanci di tutti i regimi di cui all'articolo 43 non dovrebbe ciascuna superare i 300 milioni di EUR all'anno;  w) aiuti per i sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento di cui all'articolo 46: 50 milioni di EUR per impresa per progetto;  x) aiuti per le infrastrutture energetiche di cui all'articolo 48: 70 milioni di EUR per impresa per progetto;  y) aiuti per lo sviluppo di reti fisse a banda larga concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; per gli aiuti per le reti a banda larga fissa concessi sotto forma di strumento finanziario, l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera 150 milioni di EUR;  y bis) aiuti a favore dello sviluppo di reti mobili 4G o 5G concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; aiuti a favore delle reti mobili 4G o 5G concessi sotto forma di strumento finanziario: l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milioni di EUR;</p> <p>SEGUE</p> <p>y ter) aiuti a favore di taluni progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture transeuropee di connettività digitale finanziati a titolo del regolamento (UE) 2021/1153 o insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità a norma di detto regolamento, concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; aiuti a favore di taluni progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture transeuropee di connettività digitale concessi sotto forma di strumento finanziario: l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milioni di EUR;  y quater) aiuti sotto forma di regimi di buoni per il collegamento a internet: la dotazione totale degli aiuti di Stato nell'arco di 24 mesi per tutti i regimi di buoni per il collegamento a internet in uno Stato membro non deve superare i 50 milioni di EUR (importo totale comprendente i sistemi di buoni nazionali, regionali o locali);  y quinquies) aiuti per lo sviluppo di reti di backhauling concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; per gli aiuti per lo sviluppo di reti di backhauling concessi sotto forma di strumento finanziario, l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera 150 milioni di EUR;  z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 165 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 82,5 milioni di EUR per impresa e per anno;  aa) regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 55 milioni di EUR per regime e per anno;  bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali: 33 milioni di EUR o i costi totali superiori a 110 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2,2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno;  cc) aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 11 milioni di EUR o costi totali superiori a 22 milioni di EUR per la stessa infrastruttura;  (dd) aiuti a favore degli aeroporti regionali: le intensità e gli importi di aiuto di cui all'articolo 56 bis);  ee) aiuti a favore dei porti marittimi: costi ammissibili pari a 143 milioni di EUR per progetto (o 165 milioni di EUR per progetto in un porto marittimo che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile;  ff) aiuti a favore dei porti interni: costi ammissibili pari a 44 milioni di EUR per progetto (o 55 milioni di EUR per progetto in un porto interno che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile;</p> <p>(gg) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU: gli importi di cui alla sezione 16 del capo III;  hh) aiuti alle PMI per i costi sostenuti per la partecipazione a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»); aiuti ai sensi dell'articolo 19 bis): 2 milioni di EUR per impresa e per progetto; aiuti ai sensi dell'articolo 19 ter): gli importi di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2, per impresa e per progetto.</p>
--	--

12	Le soglie elencate al punto precedente non sono state eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto?	art. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014				
----	--	----------------------------------	--	--	--	--

13	L'operazione consiste in un aiuto "trasparente" ovvero in un aiuto per il quale è possibile calcolare con precisione l'Equivalente Sovvenzione Lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi? (cfr. Nota 3)	art. 5 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017				<p>Articolo 5 - Aiuti c.d. trasparenti:</p> <p>a) aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;</p> <p>b) aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui Equivalente Sovvenzione Lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;</p> <p>"c) aiuti concessi sotto forma di garanzie:</p> <p>i) se l'Equivalente Sovvenzione Lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione;</p> <p>ii) se prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli Aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli Aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;"</p> <p>d) aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;</p> <p>e) aiuti alle imprese per la loro partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea a norma dell'articolo 20 bis, qualora prevedano un limite volto a garantire che non sia superata la soglia applicabile di cui all'articolo 20 bis;</p> <p>f) gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 21 e 21 bis;</p> <p>g) gli aiuti alle imprese in fase di avviamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22;</p> <p>g bis) aiuti alle PMI sotto forma di canoni di accesso ridotti o di accesso gratuito ai servizi di consulenza in materia di innovazione e ai servizi di sostegno all'innovazione, quali definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 94) e 95), offerti ad esempio da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione sulla base di un regime di aiuti, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p>i) il vantaggio acquisito consistente in canoni ridotti o accesso gratuito è quantificabile e dimostrabile;</p> <p>ii) gli sconti sui prezzi totali o parziali per i servizi e le norme in base alle quali le PMI possono richiedere tali sconti ed essere selezionate per aggiudicarsi sono resi pubblici (tramite siti web o altri mezzi idonei) prima che il fornitore del servizio inizi a offrire gli sconti; iii) il fornitore del servizio registra gli importi degli aiuti concessi a ciascuna PMI sotto forma di sconti sui prezzi per garantire il rispetto dei massimali di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4. Tale documentazione è conservata per dieci anni a decorrere dalla data in cui il fornitore del servizio ha concesso l'ultimo aiuto;</p> <p>h) gli aiuti a progetti per l'efficienza energetica, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39;</p> <p>i) gli aiuti sotto forma di premi che si aggiungono al prezzo di mercato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42;</p> <p>j) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione ;</p> <p>k) gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima dell'operazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato;</p> <p>l) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, se sono soddisfatte le condizioni di cui al capo III, sezione 16;</p> <p>m) aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore se le condizioni di cui all'articolo 19 quater sono soddisfatte;</p> <p>n) aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di</p>
14	È stata adeguatamente provata la sussistenza dell'effetto di incentivazione? In particolare, verificare quanto di seguito riportato:	art. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014				
14.1	Il Beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività? (Si intende per «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima	art. 2, punto 23, del Reg. (UE) n. 651/2014				
14.2	la domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: 1) nome e dimensioni dell'impresa; 2) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine; 3) ubicazione del progetto; 4) elenco dei costi del progetto; 5) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto?	art. 6, comma 2, del Reg. (UE) n. 651/2014				
14.3	in caso di aiuto ad hoc concesso ad una grande impresa, inoltre, è stato verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal Beneficiario attestasse che l'aiuto avrebbe consentito di raggiungere uno o più dei risultati di seguito riportati:	art. 6, comma 3, del Reg. (UE) n. 651/2014				Specificare nelle note se si tratta di un aiuto a finalità regionale o meno.
14.3.1	nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il Beneficiario nella stessa zona;					Nelle note occorre riportare gli estremi del documento verificato prima di concedere l'aiuto e quale tipologia di effetto di incentivazione venga attestata da parte del Beneficiario.
14.3.2	in tutti gli altri casi: - un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività, - un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal Beneficiario per il progetto/l'attività, - una riduzione significativa dei tempi per il completamento del					
14.4	Nel caso di misure di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali, in deroga ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014, sono state rispettate le condizioni di seguito riportate? a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro (AdG); e b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.	art. 6, comma 4, del Reg. (UE) n. 651/2014				

14.5	La categoria di aiuto rientra tra quelle per le quali non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione? (cfr. Nota 4)	art. 6, comma 5, del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017				<p>Articolo 6, comma 5 - Aiuti con effetto di incentivazione "non richiesto" o "presunto":</p> <p>a) aiuti a finalità regionale al funzionamento e aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 15 e 16;</p> <p>b) aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21, 21 bis e 22;</p> <p>c) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33;</p> <p>d) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità e aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 34 e 35;</p> <p>e) aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44;</p> <p>f) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50;</p> <p>g) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 51;</p> <p>h) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 53 ;</p> <p>i) aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 20 o 20 bis;</p> <p>j) aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità, nonché di azioni Marie Skłodowska-Curie e azioni nell'ambito della «verifica concettuale» (proof of concept) del CER, insignite del suddetto marchio di eccellenza, aiuti contenuti in progetti cofinanziati e in azioni di Teaming cofinanziate, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 25 bis, 25 ter, 25 quater o 25 quinquies;</p> <p>k) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 16 del capo III;</p> <p>l) aiuti alle PMI che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») o che ne beneficiano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 19 bis o 19 ter;</p> <p>m) aiuti per la riparazione dei danni ambientali e il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi qualora i costi di riparazione o ripristino superino l'aumento in valore del terreno o della proprietà e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45;</p> <p>n) aiuti per la tutela della biodiversità e per l'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei medesimi se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45;</p> <p>o) aiuti a favore della promozione di energia da fonti rinnovabili di cui agli articoli 41, 42 e 43, quando l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionate;</p> <p>p) aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore alle condizioni di cui all'articolo 19 quater;</p> <p>q) aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina se le condizioni di cui all'articolo di cui all'articolo 19 quinquies sono soddisfatte.</p>
15	Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (restano esclusi, tra l'altro, ai sensi dell'art. 69 par. 3 del Reg. 1303/2013, interessi passivi e IVA)?	art. 7, comma 1 del Reg. (UE) n. 651/2014				
16	Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde al corretto Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)?	art. 7, comma 2, del Reg. (UE) n. 651/2014				Ottenere il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda e verificarne la correttezza.
17	Se l'aiuto è erogabile in più quote, è stato correttamente attualizzato al valore al momento della concessione?	art. 7, comma 3 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017				
18	Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi siano rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto (di cui al Capo III) sono state maggiorate di 10 punti percentuali?	art. 7, comma 5, del Reg. (UE) n. 651/2014				
19	In caso di aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate in una Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto non sono state aumentate?	art. 7, comma 6, del Reg. (UE) n. 651/2014				

20	È stato rispettato la disposizione sul cumulo degli aiuti prevista dall'art. 8. del Reg. (UE) n. 651/2014 o dalla base giuridica o dall'avviso del regime di cui trattasi?	art. 8 del Reg. (UE) n. 651/2014				Verificare anche le modalità attraverso cui l'AdG ha effettuato tale verifica su eventuali beneficiari concedenti aiuti di Stato.
21	È stato pubblicato quanto segue: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 sono pubblicate nel formato standardizzato di cui all'Allegato II dello stesso Regolamento o un link che dia accesso a tali informazioni; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 100 000 EUR o, per gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU a norma della sezione 16, su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR o, per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria o nel settore della pesca e dell'acquacoltura, diversi da quelli cui si applica la sezione 2 bis, su ciascun aiuto individuale superiore a 10 000 EUR.	art. 9, comma 1, del Reg. (UE) n. 651/2014				
22	Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, le informazioni di cui al punto precedente sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'Autorità di Gestione interessata o, in alternativa, sui siti web degli Stati membri partecipanti? Per quanto riguarda gli aiuti concessi a favore di progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis e gli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») di cui all'articolo 19 ter non si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui al primo comma	vedi sopra				
23	Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16, 21 bis e 22 ( 1 ), le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR): 0,01 - 0,1 (solo per la pesca e l'acquacoltura nonché per la produzione agricola primaria); 0,1 - 0,5; 0,5 - 1; 1 - 2; 2 - 5; 5 - 10; 10 - 30; e uguale o superiore a 30.	art. 9, comma 2, del Reg. (UE) n. 651/2014				
24	Le informazioni pubblicate di cui all'allegato III del Reg. (UE) n. 651/2014 su ciascun aiuto individuale sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto allo stesso allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci? È stato rispettato il termine di sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale? Sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso?	art. 9, comma 4, del Reg. (UE) n. 651/2014				
25	Sono state inviate, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI della Commissione, le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto in questione nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 651/2014, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore?	art. 11(1) del Reg. (UE) n. 651/2014				Previsione introdotta dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, GUUE serie L 167 1 del 30.6.2023
26	Sono state ripetute le deroghe agli adempimenti di comunicazione tramite SANI per i progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis e per i progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») di cui all'articolo 19 ter?	art. 11 (1) del Reg. (UE) n. 651/2014				

27	Le informazioni sull'aiuto in questione sono state inserite nel Censimento annuale degli Aiuti di Stato promosso annualmente dalla Commissione Europea? I.e. È stata trasmessa alla Commissione una relazione annuale in formato elettronico (di cui al Reg. (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004), contenente le informazioni indicate nel citato Regolamento di esecuzione, relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il Regolamento (UE) n. 651/2014 si applica?	vedi sopra				Tale previsione non si applica agli aiuti concessi ai progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 <i>bis</i> , né ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura o ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») di cui all'articolo 19 <i>ter</i> .
28	Sono conservati i registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 651/2014? (Nello specifico, i registri devono essere conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime (cfr. art.12 del Reg. 651/2014 in caso di aiuti fiscali).)	art. 12 (1) del Reg. (UE) n. 651/2014				
29	L'AdG ha verificato periodicamente, almeno ex post e a campione, che nel caso di regimi nell'ambito dei quali sono concessi automaticamente aiuti fiscali, come quelli basati sulle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcuna verifica ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, tutte le condizioni di compatibilità dell'aiuto siano state rispettate? Le AdG conservano registri dettagliati delle verifiche per almeno dieci anni dalla data del controllo?	art. 12 (2) del Reg. (UE) n. 651/2014				(Procedura SARI - State Aid Reporting Interactive)
30	La durata del regime di aiuti in questione termina entro il 31 dicembre 2026? Gli aiuti individuali di cui al regime di cui sopra o l'aiuto ad hoc sono concessi entro il 31 dicembre 2026 o al massimo entro il successivo periodo transitorio e pertanto entro il 30 giugno 2027?	artt. 58 e 59 del Reg. (UE) n. 651/2014				
31	Le informazioni sull'aiuto in questione sono state inserite sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato con l'acquisizione delle relative visure e codici CAR, COR ed eventualmente COVAR ?	art. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 art. 52 Legge n. 234/2012, modif. Legge n. 115/2015, relativo Regolamento ex Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 115/2017 e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico - DG Incentivi alle imprese del 28/7/2017				
32	Conclusione: le disposizioni della normativa in materia di aiuti ai sensi del GBER sono state rispettate per l'operazione in esame e si può concludere che gli aiuti sono stati concessi nel pieno rispetto di tale normativa?					

Positivo  
Negativo  
N/A